



ATTENZIONE  
egali  
manda



egali, dovuti  
per ingiusta  
on possono  
osti d'ufficio  
ati oggetto di  
manda. La  
corda che gli  
i non hanno  
pria ma di  
e la domanda  
re anche in  
a differenza  
de per gli  
ora per i quali  
he l'istanza  
o grado. Gli  
spettivi sui  
ed esigibili  
natura  
petto alle  
e (articolo  
e civile) e la  
one, a  
quanto accade  
danno  
del Codice  
cessita di  
autonoma. Una  
iuta la

**Assicurazioni.** La clausola redatta in maniera poco chiara va interpretata contro chi l'ha predisposta

# Polizze, l'ambiguità è un boomerang

La dichiarazione di «rimettersi al giudice» non rappresenta rinuncia

Giovanni Negri

MILANO

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile. Se però il giudice si trova alle prese con problemi di interpretazione di clausole con una pluralità di significati, allora deve fare ricorso ai criteri ordinari, con in primo piano quello della lettura contro il predisponente. Inoltre, la dichiarazione di «rimettersi al giudice» su una determinata questione di diritto non rappresenta acquiescenza alle richieste della controparte. Nel proseguimento del giudizio, infatti, questo atteggiamento agnostico può essere abbandonato a favore di una posizione più determinata. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 668 della Terza sezione civile depositata ieri.

Il caso sottoposto alla Corte riguarda l'indennizzo richiesto da una società commerciale che ha per oggetto la produzione di calcestruzzo nei confronti di 3 compagnie che, in veste di coassicuratori, avevano stipulato una polizza di copertura danni. Il contratto prevedeva che l'eventuale indennizzo dovuto

da coassicuratori in caso di sinistro fosse vincolato a beneficio di una banca creditrice della società per avere finanziato la costruzione di un nuovo stabilimento. Proprio in quest'ultimo stabilimento si era poi verificato un gravissimo incidente (provocò, tra l'altro, la morte di una persona) per l'esplosione di un'autoclave.

Le tre compagnie si sono opposte alla richiesta, sostenendo che i danni provocati dallo scoppio non sono risarcibili: il contratto infatti, nella loro lettura, copre i danni prodotti da eccesso di pressione e non anche quelli prodotti dal «cedimento strutturale» del meccanismo di chiusura dell'autoclave scoppiata.

La clausola inserita nel contratto, centrata sull'eccesso di pressione appunto, esprime, sottolinea la Cassazione, un concetto relativo e non assoluto. Nulla, infatti, può essere eccessivo di per sé, ma solo in relazione a qualcosa d'altro che rappresenta il termine di paragone e «la Corte d'appello, pertanto, dinanzi a una clausola lessicalmente così ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole,

per la semplice ragione che tale senso non esisteva». Avrebbe invece dovuto applicare tutti i criteri previsti dal Codice di procedura per un'interpretazione più corretta.

Tenendo però presente un elemento fondamentale, visto che la polizza offerta alla società

era stata predisposta unilateralmente e cioè che deve essere «fermissimamente» escluso che possano ricadere sull'assicurato «le conseguenze della modestia letteraria o dell'insipienza scrittoria dell'assicuratore». Se l'ambiguità non fosse stata superabile, chiarisce ancora la Cassazione, allora l'interpretazione più corretta sarebbe stata quella sfavorevole a chi predispose la clausola cioè ai coassicuratori, visto che non è mai stato incerto il fatto che la polizza è stata stipulata, come è consuetudine, sulla base di condizioni generali unilateralmente predisposte.

Poi, la dichiarazione di «rimettersi al giudice» davanti alla richiesta della controparte non può essere letta come acquiescenza, che non può essere certo preventiva, e nemmeno come disinteresse all'esito del giudizio. Rappresenta invece una richiesta al giudice di applicare correttamente al caso concreto le norme di legge che lo disciplinano, lasciando comunque spazio, successivamente, per la prospettazione di eccezioni e per eventuali impugnazioni.

**Droga.** Aggravante

Per l'ingente quantità non vale quota 2000

Patrizia Maciocchi

Dopo la sentenza della Consulta (sentenza 32/2014) che ha cancellato la legge sugli stupefacenti Fini Giovanardi, l'aggravante dell'ingente quantità non può più scattare in automatico con il superamento di 2000 volte il valore soglia. La Cassazione, con la sentenza 1609, mette in discussione il principio, affermato dalla giurisprudenza maggioritaria e accolto dalle Sezioni unite, relativo all'aggravante prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del Dpr 309/1990. Per i giudici si tratta di un'impostazione superata perché rapportata al sistema Fini-Giovanardi (legge 49/2006) che aveva sostituito le tabelle che distinguevano le

Il Sole 24 ORE.com



**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Focus sulle misure cautelari personali

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati. Oggi rassegna di massime sulle misure cautelari personali

www.quotidianodeldiritto.it o 24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA